



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 15/1 DEL 2.05.2022

---

**Oggetto:** Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, riferisce che la legge n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. "Legge quadro in materia di incendi boschivi", è volta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".

In particolare, l'art. 3, comma 3, lett. f), prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescò di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio con validità triennale 2020-2022, aggiornate per l'anno 2021 con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021.

Nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del piano regionale antincendio per l'anno 2022, l'Assessore evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello stralcio relativo alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2022, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati.

In merito, l'Assessore fa presente che nel previgente testo normativo dell'art. 10 comma 5, della L. 21.11.2000, n. 353, risultavano sanzionate esclusivamente le "azioni" determinanti il rischio di incendio, individuate mediante le Prescrizioni. Pertanto il Legislatore regionale, mediante l'art. 24, comma 3, della L.R. n. 8/2016, completò il regime sanzionatorio con riferimento agli adempimenti recati dalle stesse prescrizioni. Il regime sanzionatorio regionale era improntato alla proporzionalità rispetto al comportamento antigiuridico.

L'Assessore evidenzia che l'art. 10 della L. 21.11.2000, n. 353 come novellato dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, introduce al comma 5 il divieto relativo agli obblighi derivanti dagli adempimenti previsti dalle stesse prescrizioni, la cui inottemperanza può determinare, anche potenzialmente, l'innescò di incendio. Il successivo comma 6 inasprisce le sanzioni amministrative per le trasgressioni ai divieti previsti al comma 5. Pertanto, le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente



assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da 5.000 a 50.000 euro.

L'Assessore specifica che il controllo dell'applicazione delle relative misure preventive, dei divieti e delle attività soggette ad autorizzazione è demandato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore, sempre in relazione al pericolo di incendi boschivi, prosegue ricordando l'importanza che riveste il Centro Funzionale Decentrato nell'ambito delle attività previsionali, al fine di garantire quotidianamente l'emissione del Bollettino di previsione di pericolo, che definisce in maniera univoca uno specifico livello di allerta al raggiungimento di una specifica pericolosità in una determinata zona territoriale nell'ambito delle 25 "Zone di Allerta" in cui è stato suddiviso il territorio della Sardegna.

Al riguardo l'Assessore evidenzia che per la campagna antincendio 2022, l'emissione del Bollettino di previsione, ordinariamente prevista dal 1° giugno al 31 ottobre, è stata anticipata al 15 maggio. Riferisce inoltre che dopo 6 anni di esperienza si è ritenuto opportuno revisionare le zone di allerta, utilizzate fino alla campagna antincendi 2021, modificando il perimetro di alcune di esse e riducendone il numero da 26 a 25. Le modifiche sono state effettuate dal Centro Funzionale Decentrato di protezione civile e dal Dipartimento meteorologico dell'Arpas al fine di potenziare l'efficacia del "Codice colore" dei bollettini di pericolosità, a vantaggio di tutto il Sistema di protezione civile e della popolazione, soprattutto in relazione alle misure da attuare per la prevenzione degli incendi boschivi, così da salvaguardare il patrimonio forestale e tutelare l'integrità della vita.

Rispetto alle prescrizioni per l'anno 2021, l'Assessore propone una revisione del documento come da allegato e, in particolare, la modifica delle seguenti parti:

- art. 21, per rinviare alle prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili;
- art. 23, recante disposizioni su impianti idrici, attrezzature e automezzi antincendi, da eliminare in quanto disciplinato da specifiche norme di settore;
- allegato A per l'aggiornamento dei riferimenti normativi introdotti dal D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 155/2021;
- allegato D per l'aggiornamento delle zone di previsione di pericolo di incendi;
- allegato E per l'aggiornamento del prontuario delle sanzioni amministrative.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente manifesta la necessità anche per il 2022 di impartire all'Agenzia FoReSTAS, un indirizzo affinché la stessa Agenzia, fatta salva la prioritaria attività di



prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni, secondo un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi, secondo un grado di priorità in relazione alla presenza di insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il Comune richiedente, solo se provvisto di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà elaborare.

In caso di impiego delle maestranze dell'Agenzia FoReSTAS, i Comuni devono mettere a disposizione della medesima Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di prevenzione sopra citate.

L'Assessore manifesta la necessità di garantire, sempre ai Comuni provvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato, la possibilità di utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione regolarmente iscritta all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile ed operativa per la categoria antincendio e/o per la categoria operatività speciale, per le attività di prevenzione provvedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla medesima organizzazione. Gli stessi Comuni si avvalgono delle Compagnie barracellari per le finalità stabilite dal protocollo di collaborazione sottoscritto annualmente con le Direzioni generali della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e degli Enti Locali e Finanze.

Con particolare riguardo all'attività dei volontari per la campagna antincendio 2022, al fine di consentire alle Organizzazioni di eseguire celermente gli accertamenti sanitari obbligatori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/54 del 27 giugno 2013, l'Assessore propone di autorizzare la Direzione generale della Protezione Civile a concedere una anticipazione per lo svolgimento delle visite mediche, pari a euro 50 per ciascun socio operativo impegnato nella lotta agli incendi boschivi, come risultante dal programma operativo 2022 per la categoria AIB, fino a un massimo di 30 soci, con saldo da erogare a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Inoltre, l'Assessore ricorda che anche per il 2022 è prevista la stipula, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge del 21 novembre 2000, n. 353, della convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che definisce le procedure operative interforze, il coordinamento nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e il potenziamento delle sedi istituzionali del CNVVF.

Ancora, l'Assessore, per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità



della vita, propone anche per il 2022, di intraprendere una capillare attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione delle diverse componenti della popolazione, attraverso la divulgazione delle prescrizioni a tutti i Comuni, Province, Città Metropolitane, Scuole, Associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc., tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

L'Assessore propone, infine, che la Direzione generale della Protezione Civile organizzi almeno quattro incontri territoriali aperti ai sindaci e ai tecnici comunali per illustrare i contenuti della presente deliberazione e le prescrizioni regionali antincendio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile e del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare le prescrizioni regionali antincendio, come da testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. n. 3/1998, che le sanzioni introdotte dall'art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), della L.R. n. 8/2016, sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, come novellato dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155;
- di autorizzare la Direzione generale della Protezione Civile ad attuare le procedure per la divulgazione delle prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa;
- di autorizzare la Direzione generale della Protezione Civile a concedere una anticipazione alle Organizzazioni di volontariato per gli accertamenti sanitari obbligatori per la campagna AIB 2022, con le modalità illustrate in premessa, e saldo da erogare a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna, secondo le modalità illustrate in premessa;
- di consentire ai Comuni di avvalersi del personale e dei mezzi delle Organizzazioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 15/1  
DEL 2.05.2022

- Volontariato con sede nel rispettivo territorio comunale per lo svolgimento di attività di prevenzione di cui alle presenti prescrizioni, nel rispetto di quanto illustrato in premessa;
- di pubblicare le prescrizioni regionali antincendio nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, in forma di supplemento straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda